

(N. 566)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 1954

Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra ai cittadini italiani rimasti invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

ONOREVOLI SENATORI. — I luttuosi fatti svoltisi a Trieste nelle giornate del 4, 5 e 6 novembre 1953, in cui sei cittadini italiani trovarono la morte ed altri 40 furono feriti, hanno troppo commosso l'opinione pubblica nazionale perchè occorra ricordarli.

Alle unanimi manifestazioni di cordoglio che seguirono in tutta Italia, si associarono in Parlamento oratori di ogni parte politica e gli onorevoli Infantino e Cortese si affrettarono a presentare alla Camera dei deputati due distinte proposte di legge (Atti parlamentari n. 366 e n. 392), intese a dimostrare, con un atto tangibile, la solidarietà della Nazione verso le vittime dei sanguinosi avvenimenti.

Il Governo, certo di interpretare i sentimenti di tutto il popolo italiano, così come fece, a suo tempo, per le vittime dei fatti di Mogadiscio del gennaio 1948 (vedi legge 19 agosto 1948, n. 1180) e poi per le vittime dei

luttuosi fatti avvenuti nelle nostre antiche colonie (vedi legge 24 luglio 1951, n. 660), ha predisposto l'unito disegno di legge concernente l'estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra ai cittadini italiani rimasti invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Il provvedimento d'iniziativa governativa, pur concordando con i criteri che hanno ispirato le proposte degli onorevoli Infantino e Cortese, è stato elaborato con una diversa formulazione dei singoli articoli, tecnicamente conforme alla vigente legislazione che regola il trattamento pensionistico di guerra.

Particolarmente, l'articolo 1 estende le disposizioni di legge esistenti in materia di pensioni di guerra ai cittadini italiani che siano rimasti minorati per ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti del 4, 5 e 6 novem-

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bre 1953, ed inoltre, ai congiunti dei morti in occasione od in conseguenza dei fatti medesimi.

Trattandosi di civili, l'articolo 2 sancisce che i trattamenti economici spettanti, sono quelli stabiliti per gli infortunati civili, da liquidarsi, cioè nella misura delle tabelle *D*, *H*, *L*, *N* e *P* annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

L'articolo 3 stabilisce la decorrenza delle pensioni sia dirette che indirette e l'articolo 4 fissa il termine per la presentazione delle domande alla Direzione generale delle pensioni di guerra.

L'articolo 5 contempla le disposizioni relative alla protezione ed all'assistenza, applica-

bili agli orfani ed ai congiunti dei morti, nonché ai mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste.

Dato il limitatissimo numero dei morti e dei cittadini minorati, nessun particolare aggravio potrà derivare al bilancio dello Stato dall'applicazione del disegno di legge proposto e pertanto, con l'articolo 6, viene stabilito che all'onere relativo sarà provveduto con i fondi stanziati per il pagamento delle pensioni di guerra (capitolo 631 per l'esercizio finanziario 1953-54 e successivi corrispondenti capitoli).

A tali esigenze corrisponde l'unito disegno di legge, al quale, onorevoli senatori, confido non mancherete di dare la Vostra approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Le vigenti disposizioni di legge che regolano la concessione delle pensioni, degli assegni e delle indennità di guerra, si applicano ai cittadini italiani che siano rimasti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed ai congiunti dei morti in occasione od in conseguenza dei fatti medesimi.

## Art. 2.

Le pensioni, gli assegni e le indennità di guerra, sono liquidati nella stessa misura prevista per i cittadini divenuti invalidi e per le famiglie dei cittadini morti per fatti di guerra.

## Art. 3.

Le pensioni dirette hanno decorrenza dalla data dell'evento; quelle indirette dal giorno successivo alla morte del civile.

## Art. 4.

Le domande per la liquidazione delle pensioni, assegni o indennità di guerra di cui all'articolo 1, devono essere presentate alla Direzione generale delle pensioni di guerra entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora la morte del civile sia avvenuta posteriormente al 6 novembre 1953, ma sempre in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Trieste, il termine di un anno decorre dalla data di trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile.

## Art. 5.

Agli orfani ed ai congiunti dei morti sono rispettivamente applicabili le disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397, relativa all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento di detta legge, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed alla assistenza degli orfani di guerra, nonché tutte le provvidenze emanate in favore dei congiunti dei Caduti in guerra.

Ai mutilati ed invalidi sono applicabili le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175, dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, fatta eccezione di quelle relative ai benefici di carriera ed economici attribuiti ai pubblici dipendenti aventi la qualifica di combattenti.

## Art. 6.

All'onere relativo si provvederà con i fondi stanziati sul capitolo n. 631 dell'esercizio finanziario 1953-54 e successivi corrispondenti capitoli.